

**GESTIONE DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VERONA**

(Delibera della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010)

STAGIONE VENATORIA 2011/2012**PIANI DI PRELIEVO**

Nell'Unità gestionale "Baldo", così come individuata nell'Allegato B della DGR 2763 del 16.11.2010, l'obiettivo gestionale è rappresentato dall'eradicazione del cinghiale e pertanto l'unica forma di prelievo consentita è quella del controllo con le modalità stabilite dalla Provincia su parere dell'ISPRA. Ciò vale anche per le zone di pianura, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010. In tali territori il prelievo è pertanto indirizzato a rimuovere tutti gli esemplari senza distinzione di sesso e classe d'età.

Per quanto riguarda invece l'Unità di gestione "Lessinia" (anch'essa individuata nell'Allegato B della DGR 2763 del 16.11.2010), sono previsti specifici piani di abbattimento, sulla base delle densità stimate, che vanno ad interessare sia l'Area B1 ove è consentito solo il controllo, che l'Area B2 ove sono consentiti sia la caccia che il controllo.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti nelle diverse tipologie ambientali vengono previsti contingenti di prelievo, distinti per classi d'età e sesso, che di seguito vengono illustrati.

In relazione alla densità stimata e alle condizioni ambientali presenti (e quindi agli obiettivi gestionali) è possibile fissare a priori i seguenti tassi di prelievo:

- 75-80%: nei territori soggetti a piano di controllo;
- 40-70%: nei territori soggetti a prelievo venatorio.

Nell'Area B1, in presenza di basse densità animali e nello stesso tempo in presenza di un territorio poco adatto alla specie (*"obiettivo: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità"*), viene adottato un piano di abbattimento minimo pari al 70-80% della consistenza della popolazione. Per quanto riguarda l'Area B2 viene previsto un piano di abbattimento nell'ambito dell'attività venatoria pari al 40% della consistenza stimata della popolazione, da incrementare, eventualmente, fino al 70% della consistenza stimata attraverso il piano di controllo integrativo nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti si evincono pertanto i seguenti quantitativi di prelievo:

- **Area B1:** minimo n. 170 capi/anno;
- **Area B2:** n. 800 capi/anno.

Il contingente assegnato alle due Aree dell'Unità di gestione "Lessinia" è suddiviso per classi di età con un prelievo a carico delle classi giovani (rossi e striati) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (animali di età superiore all'anno; 20% maschi e 30% femmine).

Ricapitolando:

- **striati e rossi (aa di età <12 mesi):** 50% del piano complessivo;
- **adulti (aa di età > 12 mesi):** 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine);

Quindi:

- **Area B1:** non meno di 85 tra striati e rossi e non meno di 85 adulti (20% maschi e 30% femmine);
- **Area B2:** 400 tra striati e rossi e 400 adulti (di cui 160 maschi e 240 femmine).

Il contingente verrà successivamente ripartito dalla Provincia tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale.

REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO

L'attività di controllo nelle diverse Aree delle Unità di gestione "Baldo" e "Lessinia" nonché nel territorio di pianura è regolamentata dalla Provincia di Verona su parere dell'ISPRA.

Per quanto riguarda, invece, l'attività venatoria al cinghiale valgono le seguenti disposizioni:

- *contingente prelevabile:* il numero di capi prelevabili, distinto per sesso e classe d'età, è stabilito dal presente documento sulla base di piano di prelievo selettivo (striati, rossi, adulti) sottoposto a parere ISPRA;
- *periodo di caccia:* dal 2 novembre 2011 al 31 gennaio 2012;
- *giornate di caccia:* come da calendario venatorio regionale, integrato dalle direttive per il prelievo del cinghiale approvate dalla Provincia di Verona;
- *orario di caccia:* da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge n. 157/1992;
- *metodi di caccia ammessi:* all'aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento (con particolare riferimento all'assegnazione dei capi da

abbattere, autorizzazione e registrazione delle uscite e dei capi abbattuti, analogamente a quanto avviene per il prelievo selettivo dei Cervidi e Bovidi) verranno stabilite dalla Provincia di Verona;

- *soggetti titolati al prelievo*: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dall'Amministrazione provinciale a seguito di apposita formazione e del superamento della relativa prova d'esame, o da altre Amministrazioni, previo riconoscimento da parte della Provincia di Verona secondo criteri dalla stessa previste, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. o Aziende faunistico venatorie ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che sia il conduttore che il cane limiere siano in possesso della relativa e specifica abilitazione riconosciuta dalla Provincia, nonché, ai fini di garantire la massima sicurezza durante le attività, che sia assicurata una formazione specifica dei cacciatori alle poste;
- *mezzi consentiti*: quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/92. La Provincia, in relazione ai diversi metodi di caccia praticati, anche al fine di assicurare la massima sicurezza degli operatori e non, può stabilire specifiche disposizioni più restrittive;
- *ulteriori disposizioni*: ogni capo abbattuto con la tecnica dell'aspetto da altana va segnato sul tesserino venatorio nell'apposito spazio. La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata che andrà compilata secondo le direttive provinciali. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti pubblici e privati (Aziende faunistico-venatorie) di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza;
- gli aspetti organizzativi ed autorizzativi della gestione venatoria della specie cinghiale autorizzata dal presente provvedimento (quali la suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc.) sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale di Verona n. 266 del 25 novembre 2011 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in contrasto con le disposizioni e limitazioni di cui al presente provvedimento.

TRATTAMENTO E DESTINAZIONE DELLE CARCASSE

Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alle DGR n. 2560 del 16 settembre 2008 e n. 2305 del 28 luglio 2009 relative ai controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta (ivi compresi i controlli per la ricerca delle Trichine).

Per quanto concerne la destinazione delle carcasse, i capi prelevati nell'ambito dei piani di controllo "appartengono" all'Amministrazione provinciale, che ne dispone previo invio ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria, ai sensi della DGR 2305/2009.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che, ai sensi della DGR 2305/2009, può disporne come segue:

- autoconsumo da parte del cacciatore, senza obbligo di preventivo invio della carcassa ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina;
- cessione (di un solo capo/anno) a terzi, senza obbligo di preventivo invio della carcassa ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina (con obbligo di tracciabilità documentata);
- cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo invio della carcassa ad un Centro riconosciuto di lavorazione della selvaggina per essere sottoposta ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria, ai sensi della DGR 2305/2009.